

REGIO DECRETO LEGGE 30 Novembre 1924, n. 2172*GU n. 10 del 14-01-1925*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTO IL R. DECRETO 31 OTTOBRE 1923, N. 2492;

VISTO IL R. DECRETO 23 OTTOBRE 1924, N. 1850;

Art. 2

VISTO IL R. DECRETO 6 NOVEMBRE 1924, N. 1851;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'ECONOMIA NAZIONALE, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE E COL GUARDASIGILLI, MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

LE MATERIE D'INSEGNAMENTO, IL LORO ORDINE, ED IL MODO SECONDO CUI DEBBONO ESSERE IMPARTITE, COMPRESE LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO E NELLA AZIENDA AGRARIA, SONO DETERMINATE PER CIASCUN ISTITUTO, DALLO STATUTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO E SENTITA LA SEZIONE 1/A DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

Art. 1

LO STATUTO DETERMINERÀ ANCHE LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI E DELLE AZIENDE ANNESSI O COLLEGATI.

L'ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA E QUELLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA SONO IMPARTITE, AI FINI E AGLI EFFETTI DEL PRESENTE DECRETO, NEI REGI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA, INDICATI NEL R. DECRETO 31 OTTOBRE 1923, N. 2492, E NEI REGI DECRETI 23 OTTOBRE 1924, N. 1850, E 6 NOVEMBRE 1924, N. 1851.

I REGI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI HANNO PER FINE DI PROMUOVERE IL PROGRESSO DELLE SCIENZE AGRARIE E DI IMPARTIRE LA COLTURA SCIENTIFICA NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI UFFICI E DELLE PROFESSIONI AGRARIE E FORESTALI.

I REGI ISTITUTI SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA HANNO PER FINE DI PROMUOVERE IL PROGRESSO DELLA ZOVIATRIA E DI IMPARTIRE LA COLTURA SCIENTIFICA NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO VETERINARIO.

Art. 3

I REGI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMA AMMINISTRATIVA E DISCIPLINARE, NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE DECRETO E SOTTO LA VIGILANZA DELLO STATO, ESERCITATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

GLI UNI E GLI ALTRI ISTITUTI SUPERIORI SONO DI GRADO UNIVERSITARIO.

CAPO II. DEI TITOLI ACCADEMICI E DEGLI ESAMI DI STATO.

OGNI ISTITUTO AVRÀ IL PROPRIO STATUTO DA APPROVARSI CON DECRETO REALE, UDITA LA SEZIONE 1/A DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

LE LAUREE CONFERITE DAGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA, HANNO ESCLUSIVAMENTE VALORE DI QUALIFICHE ACCADEMICHE.

L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE È CONFERITA IN SEGUITO ED ESAMI DI STATO, CUI SONO AMMESSI SOLTANTO COLORO CHE HANNO CONSEGUITO, PRESSO I REGI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA, LA LAUREA O IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CORRISPONDENTI.

Art. 4

GLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI, DOPO UN QUADRIENNIO DI STUDI, CONFERISCONO, IN NOME DEL RE, LA LAUREA DI DOTTORE IN SCIENZE AGRARIE.

GLI ISTITUTI SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA, DOPO UN QUADRIENNIO DI STUDI, CONFERISCONO, IN NOME DEL RE, LA LAUREA DI DOTTORE IN MEDICINA VETERINARIA.

GLI UNI E GLI ALTRI ISTITUTI SUPERIORI POTRANNO CONFERIRE, INOLTRE, DOPO UN QUINTO ANNO, DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO IN PARTICOLARI RAMI OD INDIRIZZI DI STUDI O LORO APPLICAZIONI IN RELAZIONE AL RISPETTIVO ORDINAMENTO DIDATTICO, COME VERRÀ STABILITO NEI SINGOLI STATUTI DI CUI ALL'ART. 1.

PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO AD ALTRO ISTITUTO, CHE NON SIA QUELLO FREQUENTATO DALL'ASPIRANTE SINO AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA, DOVRÀ PRONUNZIARSI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DI ESSO.

Art. 6

ALLA TABELLA, CHE DETERMINA LE PROFESSIONI PER ESERCITARE LE QUALI È NECESSARIO SUPERARE L'ESAME DI STATO, ANNESSA AL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 2909, SONO AGGIUNTE LE PROFESSIONI DI AGRONOMO E DI PERITO FORESTALE.

CAPO III. DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 7

Art. 5

IL GOVERNO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA APPARTIENE ALLE SEGUENTI AUTORITÀ:

1/A DIRETTORE;

2/A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

3/A CONSIGLIO ACCADEMICO.

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA IL GOVERNO AMMINISTRATIVO E LA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO; ALLE ALTRE AUTORITÀ CIASCUNA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, SPETTANO LE ATTRIBUZIONI IN ORDINE SCIENTIFICO, DIDATTICO E DISCIPLINARE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COMPOSTO:

A) DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO, CHE LO PRESIEDE;

B) DI DUE MEMBRI, ELETTI DAL CONSIGLIO ACCADEMICO, TRA I PROFESSORI STABILI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO; IN MANCANZA DI PROFESSORI STABILI, SONO SCELTI FRA I NON STABILI;

C) DI DUE RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO; L'UNO È L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA, L'ALTRO È SCELTO DAL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE, TRA PERSONE DI RICONOSCIUTA COMPETENZA AMMINISTRATIVA E CHE NON RIVESTANO UFFICI PRESSO LE UNIVERSITÀ O GLI ISTITUTI SUPERIORI. L'INTENDENTE DI FINANZA HA L'OBBLIGO DI INTERVENIRE PERSONALMENTE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO.

GLI ENTI, CHE CONCORRONO AL MANTENIMENTO DELL'ISTITUTO, CON CONTRIBUTO ANNUO NON INFERIORE A UN DECIMO DEL CONTRIBUTO CORRISPONTO DALLO STATO, HANNO DIRITTO DI DESIGNARE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO. I PRIVATI, SOTTO LE STESSE CONDIZIONI, HANNO DIRITTO DI PARTECIPARVI DI PERSONA.

IL NUMERO DEI MEMBRI DI CUI ALLA LETTERA B) È AUMENTATO DI TANTI COMPONENTI, DI QUANTI BENGONO A SUPERARE, NELLA CATEGORIA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL NUMERO DI TRE.

Art. 8

I DIRETTORI SONO NOMINATI DAL RE TRA I PROFESSORI STABILI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO.

ESSI DURANO IN UFFICIO UN TRIENNIO E POSSONO ESSERE CONFERMATI.

AI DIRETTORI SPETTA LA INDENNITÀ DI CARICA DI L. 2500 ANNUE, NON VALUTABILE AGLI EFFETTI DELLA PENSIONE.

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELETTI DAL CONSIGLIO ACCADEMICO E QUELLO SCELTO DAL MINISTRO, DURANO IN UFFICIO UN TRIENNIO E POSSONO ESSERE RIFLETTI O CONFERMATI. QUEST'ULTIMO, OVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, NON INTERVENGA A TRE ADUNANZE CONSECUTIVE, DECADE DALL'UFFICIO E VIENE SOSTITUITO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO.

Art. 9

Art. 10

IL CONSIGLIO ACCADEMICO SI COMPONE DEL DIRETTORE, CHE LO PRESIEDE, E DI TUTTI I PROFESSORI DEL RUOLO DELL'ISTITUTO.

ALLE ADUNANZE CONCERNENTI DETERMINATI OGGETTI, POSSONO ESSERE CHIAMATI ANCHE I PROFESSORI DI RUOLO, CHE VI ABBIANO INSEGNAMENTI UFFICIALI, APPARTENENTI AD ALTRI ISTITUTI, NONCHÉ I PROFESSORI INCARICATI E DUE RAPPRESENTANTI DEI LIBERI DOCENTI.

CAPO IV. DEI PROFESSORI UFFICIALI.

AI POSTI DI RUOLO VACANTI PRESSO CIASCUN ISTITUTO SI PROVVEDE, O METTENDOLI A CONCORSO, O TRASFERENDOVI, CON IL LORO CONSENSO, PROFESSORI DI GRADO UNIVERSITARIO CHE INSEGNINO LA STESSA MATERIA O MATERIA AFFINE.

SUL MODO DI PROVVEDERE STABILMENTE AI POSTI DISPONIBILI DECIDERÀ IL MINISTRO SENTITO IL CONSIGLIO ACCADEMICO, E LA COMPETENTE SEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

DURANTE LA VANCANZA DEI POSTI SARÀ PROVVEDUTO AGLI INSEGNAMENTI RELATIVI MEDIANTE INCARICATI I CUI COMPENSI SARANNO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.

Art. 11

L'INSEGNAMENTO UFFICIALE È IMPARTITO DA PROFESSORI DI RUOLO E DA PROFESSORI INCARICATI.

LA SPESA PER I PROFESSORI DI RUOLO E QUELLA PER GLI INCARICATI DI RUOLO, DI CUI ALLA TABELLA N. 86, ALLEGATO 2/A DEL R. DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395, È A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO; QUELLA PER GLI ALTRI INCARICATI È A CARICO DEL BILANCIO DEI SINGOLI ISTITUTI.

Art. 13

SI PUÒ PROVVEDERE ALLA NOMINA, PRESCINDENDO DALLA PROCEDURA DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, QUANDO SI TRATTI DI PERSONA VENUTA IN ALTA FAMA DI SINGOLARE PERIZIA NELLA MATERIA CHE DOVREBBE PROFESSARE.

IN TAL CASO LA NOMINA È FATTA PER DECRETO REALE, PROMOSSO DAL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE, SENTITO IL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO E SU PARERE FAVOREVOLE DELLA 1/A SEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

Art. 12

Art. 14

OVE DEBBA FARSI LUOGO AL CONCORSO, LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SARÀ COMPOSTA DI CINQUE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI LA CUI NOMINA SEGUIRÀ LE NORME CHE VERRANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

NON POSSONO FAR PARTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI I MEMBRI DELLA SEZIONE 1/A DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

DELL'ISTITUTO.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO SOLARE DI EFFETTIVO ED ININTERROTTO SERVIZIO POSSONO CONSEGUIRE LA STABILITÀ, IN BASE ALA GIUDIZIO RESO SULLA LORO OPEROSITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DA UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL MINISTRO SU DESIGNAZIONE DELLA SEZIONE 1/A DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE, E COMPOSTA DI CINQUE PROFESSORI STABILI DI UNIVERSITÀ O DI ISTITUTI SUPERIORI, O CULTORI DELLA MATERIA O DI MATERIE AFFINI. OVE TALE GIUDIZIO SIA SFAVOREVOLE, I PROFESSORI, SU PARERE CONFORME DEL CONSIGLIO, POSSONO ESSERE MANTENUTI IN SERVIZIO PER ALTRO BIENNIO, AL TERMINE DEL QUALE SARANNO SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DI UNA NUOVA COMMISSIONE.

COLORO CHE ALLE SCADENZE DEL TRIENNIO, O EVENTUALMENTE, DEL QUINQUENNIO, POSSONO CONSEGUIRE LA STABILITÀ, SONO DISPENSATI DAL SERVIZIO.

AI PROFESSORI NOMINATI IN VIRTÙ DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO, SONO ATTRIBUITI, ALL'ATTO STESSO DELLA NOMINA, LA STABILITÀ DELL'UFFICIO E LO STIPENDIO CORRISPONDENTE.

Art. 15

I PROFESSORI DI RUOLO, PRIMA DI ASSUMERE L'UFFICIO, DEBBONO, SOTTO PENA DI DECADENZA, PRESTARE GIURAMENTO INNANZI AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO, SECONDO LA FORMULA CHE VERRÀ STABILITA NEL REGOLAMENTO IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

Art. 17

I PROFESSORI DI RUOLO POSSONO, COL LORO CONSENSO, ESSERE TRASFERITI AD UNA CATTEDRA DELLA STESSA MATERIA IN ALTRO ISTITUTO SUPERIORE CONSIDERATO DAL PRESENTE DECRETO.

I PROFESSORI STABILI POSSONO, ALTRESÌ, ESSERE TRASFERITI, COL LORO CONSENSO, ANCHE NELLO STESSO ISTITUTO, AD UNA CATTEDRA DI ALTRA MATERIA.

OGNI TRASFERIMENTO È DISPOSTO SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO COMPETENTE, PRESA COL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROFESSORI STABILI, APPARTENENTI ALL'ISTITUTO MEDESIMO; MA PER I TRASFERIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LA

Art. 16

I PROFESSORI DI RUOLO SONO DI UNICO GRADO.

ESSI SONO NOMINATI PER LA DURATA DI TRE ANNI SOLARI, DURANTE I QUALI POSSONO ESSERE DISPENSATI DALL'UFFICIO, SU MOTIVATA DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DEVE ESSERE APPROVATA DALLA SEZIONE 1/A DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE, CHE SI PRONUNZIA CASO PER CASO.

IL TRASFERIMENTO DI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO E FORESTALE DI FIRENZE
ALLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI, DI CUI ALL'ART. 11 DEL R. DECRETO 31 OTTOBRE 1923, N. 2492, AVVERRÀ SU DELIBERAZIONE
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELLA STAZIONE DI PROVA AGRARIA O SPECIALE COMPETENTE, PRESA COL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

IL TRASFERIMENTO DI DIRETTORE DI RUOLO DI STAZIONE DI PROVA AGRARIA O SPECIALE AD UN REGIO ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO OD AL REGIO ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO E FORESTALE, DI CUI ALL'ART. 11 DEL R. DECRETO 31 OTTOBRE 1923, N. 2492, AVRÀ LUOGO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO COMPETENTE.

NON È DOVUTA AI PROFESSORI E AI DIRETTORI ALCUNA INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO.

Art. 19

NESSUNO PUÒ CUMULARE L'UFFICIO DI PROFESSORE DI RUOLO, PRESSO ISTITUTI SUPERIORI AGRARI O DI MEDICINA VETERINARIA, CON QUALSIASI UFFICIO DI RUOLO ALLA DIPENDENZA DELLO STATO, DELLE PROVINCIE, DEI COMUNI O DI ALTRI ENTI, FATTA ECCEZIONE PER UFFICI PRESSO ISTITUTI SPERIMENTALI GOVERNATIVI O SOTTOPOSTI ALL'ALTA VIGILANZA GOVERNATIVA CHE POSSANO ESSERE SUSSIDIARI DELL'INSEGNAMENTO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E PURCHÈ SI TRATTI DI INCARICO PRO-TEMPORE.

I TEMPORANEEI COMANDI DI PROFESSORI DI RUOLO AD ALTRI UFFICI NON POSSONO ESSERE CONSENTITI SE NON DAL DIRETTORE DELL'ISTITUTO, UDITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLO ACCADEMICO, E SEMPRE PER GRAVI RAGIONI DI PUBBLICO SERVIZIO.

SONO VIETATI I COMANDI DI PROFESSORI DI RUOLO, DA UNO AD ALTRO ISTITUTO.

Art. 18

TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 16 E 17 SONO DETTATI CON DECRETO DEL MINISTRO.

TUTTI GLI ATTI CONCERNENTI NUOVE NOMINE, CONFERIMENTI DELLA STABILITÀ E TRASFERIMENTI, DEBBONO ESSERE INTEGRALMENTE PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 16 SPETTANO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E LE INDENNITÀ NELLA MISURA E CON LE NORME STABILITE DAGLI ARTICOLI 180 E SEGUENTI DEL R. DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395.

Art. 20

IL MINISTRO, PUÒ, PER ECCEZIONALI E GIUSTIFICATE RAGIONI DI STUDIO O SCIENTIFICHE, CHE RICHIEDANO LA PERMANENZA ALL'ESTERO DI UN PROFESSORE DI ISTITUTO SUPERIORE, CONCEDERGLI, SENTITO IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO, UN CONGEDO DELLA DURATA DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO. TALE CONCESSIONE NON PUÒ PERÒ ESSERE RINNOVATA NELL'ANNO SUCCESSIVO.

Art. 23**Art. 21**

PER CIÒ CHE CONCERNE I DOVERI DEI PROFESSORI DI RUOLO E LE PUNIZIONI DISCIPLINARI CHE POSSONO LORO ESSERE INFILITTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 23 A 31 INCLUSO E DELL' DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102.

AI PROFESSORI STESSI SONO APPLICABILI, IN QUANTO NON CONTRASTINO COL PRECEDENTE COMMA, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 46, 47, COMMA 1/A, 49, 63, AD ECCEZIONE DEI COMMA 1/A, 8/A E 10/A, E 66 DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2960, SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO. NON SONO INVECE APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 53 DEL CITATO DECRETO.

OVE UN PROFESSORE DI RUOLO SIA, PER LEGGITTIMO MOTIVO, IMPEDITO DI ATTENDERE ALLE MANSIONI DEL SUO UFFICIO PER UN PERIODO DI TEMPO, CHE SI PRESUMA NON SUPERIORE A DUE MESI, IL DIRETTORE PROVVEDE ALLA SUPPLENZA SU PROPOSTA DEL PROFESSORE STESSO. LA RELATIVA SPESA È A CARICO DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO.

QUANDO UN PROFESSORE DI RUOLO SIA IMPEDITO D'ATTENDERE ALLE MANSIONI DEL SUO UFFICIO PER UN PERIODO DI TEMPO SUPERIORE AD UN MESE A CAUSA DI INCARICHI SPECIALI, CONFERITIGLI DAL GOVERNO, E SI RENDA NECESSARIO PROVVEDERE ALLA SUPPLENZA, LA SPESA PER LA SUPPLENZA STESSA È A CARICO DELLO STATO.

AL SUPPLENTE SPETTA, PER IL PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE PRESTA EFFETTIVO SERVIZIO, UNA RETRIBUZIONE IN RAGIONE DI L. 6000 ANNUE, QUALORA NON ABBIA ALTRO UFFICIO RETRIBUITO, E DI L. 4000 IN CASO DIVERSO.

IN NESSUN CASO È CORRISPOSTA INDENNITÀ CARO VIVERI.

CAPO V. DELL'INSEGNAMENTO A TITOLO PRIVATO**Art. 22**

GLI INCARICHI VENGONO CONFERITI, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO, PRESA SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.

Art. 24

L'INSEGNAMENTO A TITOLO PRIVATO È DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO V DEL R. DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102, E DALL'ART. 12 DEL R. DECRETO 25 SETTEMBRE 1924, N. 1585.

Art. 26

CAPO VI. DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

I CORSI SONO PUBBLICI; TUTTAVIA AI CORSI IMPARTITI A TITOLO PRIVATO, OVE LO RICHIEDANO I LIBERI DOCENTI, E, IN OGNI CASO, ALLE ESERCITAZIONI E DEMOSTRAZIONI PRATICHE O SPERIMENTALI, VENGONO AMMESSI SOLTANTO GLI STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI.

Art. 25

SONO AMMESSI AD ISCRIVERSI NEGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA, COLORO CHE HANNO SUPERATO L'ESAME DI Maturità DEL LICEO CLASSICO O DEL LICEO SCIENTIFICO.

GLI STUDI COMPIUTI PRESSO UNO DEGLI ISTITUTI CONTEMPLATI NEL PRESENTE DECRETO HANNO VALORE LEGALE PER OGNI ALTRO ISTITUTO. LA DIVERSITÀ DI ORDINAMENTI DIDATTICI CHE PUÒ VERIFICARSI TRA ISTITUTI DELLO STESSO GENERE, NON È D'IMPEDEMENTO AI TRASFERIMENTI DI STUDENTI DALL'UNO ALL'ALTRO ISTITUTO, TUTTAVIA GLI STUDENTI TRASFERITI SONO TENUTI A FREQUENTARE I CORSI E SOSTENERE GLI ESAMI DI MATERIE FACENTI PARTE DEL CORSO DELL'ISTITUTO PRESSO IL QUALE SI TRASFERISCONO, E NON DI QUELLO DELL'ISTITUTO DA CUI PROVENGONO.

NESSUNO PUÒ ESSERE ISCRITTO A CORSI SUPERIORI AL 2/A NEGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E AL 3/A NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA.

Art. 27

GLI ESAMI SONO DI PROFITTO E DI LAUREA. QUELLI DI PROFITTO VENGONO SOSTENUTI PER MATERIA.

LO STATUTO DI OGNI ISTITUTO SUPERIORE DETERMINERÀ:

- a) IL NUMERO DI MATERIE ALLE QUALI GLI STUDENTI DEBBONO ISCRIVERSI DURANTE GLI ANNI DI CORSO PRESCRITTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA; TRA QUESTE DEBBONO ESSERE COMPRESE TUTTE QUELLE DICHIARATE FONDAMENTALI;
- b) LE MODALITÀ DELL'ESAME DI LAUREA.

NESSUNO STUDENTE PUÒ ESSERE ISCRITTO AL 3/A ANNO SE NON ABbia SUPERATI TUTTI GLI ESAMI DELLE MATERIE OBBLIGATORIE DEL 1/A BIENNIO.

Art. 28

SULLE Istanze CONCERNENTI LA CARRIERA SCOLASTICA DEI GIOVANI PROVVEDONO I DIRETTORI, UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.
I PROVVEDIMENTI DEI DIRETTORI SONO DEFINITIVI.

Art. 30

LE PUNIZIONI DISCIPLINARI, CHE, SECONDO LA GRAVITÀ DELLE MANCANZE, POSSONO ESSERE INFILITTE AGLI STUDENTI SARANNO DETERMINATE DALLO STATUTO DI OGNI ISTITUTO.

Art. 29

I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, GL'ITALIANI NON REGNICOLI E GLI STRANIERI POSSONO ESSERE AMESSI PRESSO GLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA, ALL'ANNO DI CORSO PER IL QUALE SIANO RITENUTI SUFFICIENTI I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITSI ALL'ESTERO.

TALE GIUDIZIO SPETTA AL CONSIGLIO ACCADEMICO.

I TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITSI ALL'ESTERO NON HANNO VALORE LEGALE NEL REGNO, SALVO IL CASO DI LEGGE SPECIALE.

OVE, TUTTAVIA, TRATTISI DI TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITSI PRESSO ANALOGHI ISTITUTI SUPERIORI STRANIERI DI MAGGIOR FAMA, IL CONSIGLIO ACCADEMICO PUÒ, CASO PER CASO E TENUTO CONTO DEGLI STUDI COMPIUTI E DEGLI ESAMI SPECIALI E GENERALI SOSTENUTI ALL'ESTERO, AMMETTERE L'INTERESSATO A SOSTENERE L'ESAME DI LAUREA, CON DISPENSA PARZIALE DAGLI ESAMI DI PROFITTO PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO, PER IL CORRISPONDENTE CORSO DI STUDI.

I CITTADINI DI NAZIONALITÀ NON ITALIANA DEI TERRITORI ANNESSI CHE CONSEGUANO TITOLI ACCADEMICI ALL'ESTERO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL PRESENTE DECRETO, NON POSSONO GIOVARSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

Art. 31

I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI VIGILANO A CHE GLI STUDI SI SVOLGANO CON ORDINE E DISCIPLINA E A PREVENIRE E, OCCORRENDO, REPRIMERE, OGNI TENTATIVO OD ATTO INTESO AD INTERROMPERE O TURBARE LA CONTINUITÀ O REGOLARITÀ DEI CORSI O AD ARRECARE DANNEGGIAMENTI AGLI IMMOBILI E AL MATERIALE DI QUALSIASI NATURA, APPARTENENTE ALL'ISTITUTO.

Art. 32

L'ANNESSA TABELLA A DETERMINA LE TASSE E LE SOPRATASSE DA PAGARSI DAGLI STUDENTI.

LA TASSA DI IMMATRICOLAZIONE, LA TASSA ANNUALE DI INSCRIZIONE SONO DEVOLUTE ALL'ISTITUTO; LA TASSA DI LAUREA ALL'ERARIO, LE SOPRATASSA PER GLI ESAMI DI PROFITTO E PER QUELLI DI LAUREA SONO EROGATE PER PROPINE AI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI, SECONDO NORME CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO GENERALE.

TUTTE LE TASSE E SOPRATASSE SONO VERSATE DIRETTAMENTE ALL'ISTITUTO, TRANNE LA TASSA DI LAUREA.

GLI STUDENTI POSSONO ESSERE INOLTRE SOTTOPOSTI AL PAGAMENTO DI SPECIALI CONTRIBUTI, SECONDO QUANTO VERRÀ STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.

AI GIOVANI SEGNALATI PER VALORE NEGLI STUDI E DI DISAGIATA CONDIZIONE DOMESTICA PUÒ ESSERE ACCORDATA LA DISPENSA PER INTERO O PER METÀ DELLE TASSE E SOPRATASSE, SECONDO LE NORME DA FISSARSI DAL REGOLAMENTO IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

GLI STUDENTI DI CITTADINANZA STRANIERA SONO DISPENSATI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE STABILITE DALLA TABELLA A, NON DAL PAGAMENTO DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI IMPARTITI A TITOLO PRIVATO E DEI CONTRIBUTI DI QUALESiasi NATURA.

CON LO STESSO DECRETO REALE SARANNO STABILITI, UDITO IL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE, I PROGRAMMI DI ESAMI, CHE VERRANNO COMPILATI DA COMMISSIONI NOMINATE DAL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

LE COMMISSIONI GIUDICATRICI SONO, OGNI ANNO SCOLASTICO, NOMINATE DAL MINISTRO, PER CIASCUNA SEDE E PER CIASCUNA PROFESSIONE. SONO IN MAGGIORANZA COMPOSTE DI PROFESSORI DI RUOLO APPARTENENTI A ISTITUTI SUPERIORI OD UNIVERSITÀ, DI FUNZIONARI DI ALTO GRADO, DI PERSONE DI RICONOSCIUTA COMPETENZA NEL RISPETTIVO RAMO DI STUDI, O CHE ABBIANO DATO PROVA DI NOTEVOLA PERIZIA NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CUI TRATTASI.

NEL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE VIENE OGNI ANNO PUBBLICATA UNA STATISTICA RELATIVA ALL'ESITO DEGLI ESAMI DI STATO.

Art. 34

I DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER GLI ATTI DI COMPETENZA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI SONO DETERMINATI DALL'ANNESSA TABELLA B.

CAPO VII. DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE, TECNICO E SU BALTERNO.

Art. 33

PER DECRETO REALE SARANNO DETERMINATI GLI ISTITUTI SEDE DEGLI ESAMI DI CUI ALL'ART. 5 E LE RELATIVE TASSE DI AMMISSIONE, CHE SONO DEVOLUTE ALL'ERARIO. NON È PER ALCUNA RAGIONE AMMESSA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE MEDESIME.

Art. 35

LO STATUTO DI CIASCUN ISTITUTO DETERMINERÀ LE ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ TEMPORANEAMENTE ASSUMERE IN SERVIZIO ALTRE PERSONE, OLTRE QUELLE PREVISTE DALLA TABELLA ORGANICA N. 86, ALLEGATO 2/A DEL R. DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395, PER FAR FRONTE A SPECIALI O URGENTI LAVORI PRESSO LA SEGRETERIA; LA RELATIVA SPESA È A CARICO DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO.

NÉ PUÒ FAR PARTE DELLA COMMISSIONE CHI SIA PARENTE O AFFINE DI ALCUNO DEI CONCORRENTI FINO AL GRADO SUDETTO. I COMMISSARI CHE SI TROVINO IN TALI CONDIZIONI, DEVONO AVVERTIRNE IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PER LA OPPORTUNA SOSTITUZIONE. L'OPERA DEI COMMISSARI È GRATUITA.

LA COMMISSIONE PROPONE UNA TERNA DI IDONEI PER ORDINE ALFABETICO TRA I QUALI IL TITOLARE DELLA CATTEDRA SCEGLIE LIBERAMENTE LA PERSONA DA NOMINARSI.

I PARENTI OD AFFINI DEL TITOLARE DELLA CATTEDRA FINO AL QUARTO GRADO INCLUSO NON POSSONO ESSERE NOMINATI ASSISTENTI PRESSO LA CATTEDRA STESSA.

LA TERNA DEGLI IDONEI SARÀ PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

QUALORA ENTRO UN BIENNIO DALLA PUBBLICAZIONE DI DETTA TERNA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO, SI RENDA VACANTE ALTRO POSTO DI ASSISTENTE NELLO STESSO ISTITUTO, IL TITOLARE DELLA CATTEDRA, SU CONFORME PARERE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO, POTRÀ SCEGLIERE LA PERSONA DA NOMINARSI FRA GLI IDONEI COMPRESI NELLA TERNA MEDESIMA.

Art. 36

AI POSTI VACANTI DI ASSISTENTE PRESSO I REGI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI ED I REGI ISTITUTI SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA, SI PROVVEDE PER PUBBLICO CONCORSO TRA LAUREATI O DIPLOMATI.

IL CONCORSO AI POSTI VACANTI DI ASSISTENTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, VIENE BANDITO DAI DIRETTORI DEI RISPECTIVI ISTITUTI.

IL BANDO DI CONCORSO VIENE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO, ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE.

IL CONCORSO È PER ESAME A PARITÀ DI MERITO I TITOLI STABILIRANNO LA PREFERENZA. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE È NOMINATA DAL DIRETTORE ED È COMPOSTA DEL TITOLARE DELLA CATTEDRA E DI ALTRI DUE INSEGNANTI UFFICIALI.

NON POSSONO FAR PARTE DELLA STESSA COMMISSIONE MEMBRI CHE SIANO TRA LORO PARENTI OD AFFINI FINO AL 4/A GRADO CIVILE INCLUSO,

COSÌ PURE, QUALORA DURANTE IL BIENNIO SI RENDA VACANTE UN POSTO DI ASSISTENTE PRESSO LA STESSA CATTEDRA DI UN ALTRO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI, IL TITOLARE DELLA CATTEDRA, SU CONFORME PARERE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO, POTRÀ SCEGLIERE LA PERSONA DA NOMINARSI TRA GLI IDONEI COMPRESI NELLA TERNA PREDETTA.

Art. 37

LA PROMOZIONE AD AIUTO VIENE CONFERITA PER ANZIANITÀ CONGIUNTA AL MERITO, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.

O DI AIUTO.

Art. 38

LA NOMINA DEGLI ASSISTENTI HA LUOGO PER DECRETO MINISTERIALE, PER LA DURATA DI UN ANNO ED È TACITAMENTE CONFERMATA DI ANNO IN ANNO, SALVO DISPOSIZIONE CONTRARIA.

ANCHE LA PROMOZIONE AD AIUTO HA LUOGO PER DECRETO MINISTERIALE, PER LA DURATA DI UN ANNO ED È TACITAMENTE CONFERMATA DI ANNO IN ANNO, SALVO DISPOSIZIONE CONTRARIA.

QUALORA IL TITOLARE DELLA CATTEDRA INTENDA FAR CESSARE DALL'UFFICIO L'AIUTO O L'ASSISTENTE, DEVE FARNE DICHIARAZIONE MOTIVATA AL MINISTERO PEL TRAMITE DEL DIRETTORE, IL QUALE NE INFORMERÀ L'INTERESSATO ENTRO IL 15 LUGLIO DELL'ANNO.

LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DECORRERÀ IN TAL CASO DAL PRINCIPIO DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO.

Art. 40

DOPO CINQUE ANNI ALMENO DI CONTINUATIVO E LODEVOLI SERVIZIO GLI AIUTI E ASSISTENTI POSSONO ESSERE ASSUNTI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE AGRARIA, SEMPRECHÈ SIANO DISPONIBILI POSTI DI RUOLO NEGLI ISTITUTI STESSI. L'ASSUNZIONE HA LUOGO CON GRADO DI ORDINARIO E PER L'INSEGNAMENTO DI MATERIE O GRUPPI DI MATERIE CHE, A GIUDIZIO DELLA SEZIONE 1/A DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE, SIANO CORRISPONDENTI A QUELLE CHE FORMANO OGGETTO DELLE CATTEDRE, CUI GLI INTERESSATI ERANO ADDETTI IN QUALITÀ DI AIUTI O ASSISTENTI.

Art. 41

L'UFFICIO DI PROFESSORE DI RUOLO IN ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE, SIA DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE CHE DA QUELLO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, È INCOMPATIBILE CON L'UFFICIO DI AIUTO O ASSISTENTE.

Art. 39

GLI AIUTI E GLI ASSISTENTI NON POSSONO CUMULARE IL PROPRIO UFFICIO CON ALTRO UFFICIO STABILE RETRIBUITO DALLO STATO, DALLA PROVINCIA, DAL COMUNE E DA OPERE PIE. POSSONO, ECCEZIONALMENTE, ESSERE AUTORIZZATI AD ESERCITARE ALTRO UFFICIO, SEMPRE CHE, A GIUDIZIO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DA CUI DIPENDE, CIÒ SIA CONCILIABILE COI DOVERI INERENTI ALL'UFFICIO DI ASSISTENTE

PRESENTE DECRETO.

Art. 42

CAPO VIII. DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA.

È CONSERVATO IL PERSONALE ASSISTENTE VOLONTARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 780. IL NUMERO DI ESSO POTRÀ ESSERE DOPPIO DI QUELLO DEL PERSONALE ASSISTENTE DI RUOLO ASSEGNATO A CIASCUN ISTITUTO.

L'OPERA DEL PERSONALE ASSISTENTE VOLONTARIO È DEL TUTTO GRATUITO.

PER LA NOMINA AD ASSISTENTE VOLONTARIO OCCORRE LA LAUREA CONSEGUITA PRESSO UNA UNIVERSITÀ OD ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE.

GLI ASSISTENTI VOLONTARI SONO NOMINATI SU PROPOSTA DEI PROFESSORI ALLA CUI DIPENDENZA DEVONO ANDARE, D'INTESA COL DIRETTORE DELL'ISTITUTO.

Art. 44

OLTRE RENDITE DEL PROPRIO PATRIMONIO, SONO A DISPOSIZIONE DI OGNI ISTITUTO SUPERIORE IL CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO, PEL MANTENIMENTO DELL'ISTITUTO E DELLE AZIENDE ANNESSE; I CONTRIBUTI DI ENTI O DI PRIVATI; IL PROVENTO DELLE TASSE DI ESERCIZIO DELLA PRIVATA DOCENZA; DELLE TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE E DEI CONTRIBUTI DI QUALESiasi NATURA CORRISPOSTI DAGLI STUDENTI, DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, DELLE PRESTAZIONI ED OPERE CHE, SOTTO QUALESiasi TITOLO, GLI ISTITUTI SCIENTIFICI POSSONO ESEGUIRE.

Art. 43

I CONTRIBUTI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO SARANNO DETERMINATI GIUSTA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'. LA RELATIVA TABELLA SARÀ APPROVATA PER DECRETO REALE, DA EMANARSI SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE, E NON POTRA ESSERE MODIFICATA CHE PER LEGGE.

I TECNICI, I BIDELLI E CUSTODI SONO NOMINATI CON DECRETO MINISTERIALE, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO, D'INTESA COL PROFESSORE ALLA CUI DIPENDENZA IMMEDIATA DEBBONO ANDARE, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA NOMINA AVRÀ LA DURATA DI UN ANNO E DOPO DUE CONFERME ANNUALI IL PERSONALE CHE ABbia FATTO BUONA PROVA CONSEGUIRÀ LA NOMINA STABILE SU PROPOSTA DEL DIRETTORE, D'ACCORDO COL TITOLARE DELLA CATTEDRA ALLA QUALE IL PERSONALE STESSO È ADDETTO.

CON LO STESSO DECRETO SARÀ PROVVEDUTO AL RIPARTO DELLA SOMMA TOTALE DEI CONTRIBUTI FRA I VARI ISTITUTI SUPERIORI.

LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DURANTE IL TRIENNIO DI PROVA AVVERRÀ NEL MODO STABILITO DALL'ART. 38 DEL

GLI UTILI NETTI DELLE AZIENDE AGRARIE, DOPO ESEGUITI I MIGLIORAMENTI FONDIARI E AGRARI, SARANNO ISCRITTI NELLA PARTE ATTIVA DEL BILANCIO DEI SINGOLI ISTITUTI COME ENTRATE STRAORDINARIE.

Art. 45

TUTTI GLI OGGETTI MOBILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA, A QUALUNQUE CATEGORIA APPARTENGONO, DEBBONO ESSERE ISCRITTI IN APPOSITO INVENTARIO E DATI IN CONSEGNA A PERSONE RESPONSABILI DELLA LORO CONSERVAZIONE.

Art. 47

IL BILANCIO PREVENTIVO NON È SOGGETTO AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE AL QUALE PERÒ SARÀ INVIATO, PER CONOSCENZA, UN MESE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

Art. 46

L'ANNO FINANZIARIO VA DAL 1 OTTOBRE AL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO SEGUENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA SUL BILANCIO PREVENTIVO NEL MESE DI GIUGNO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE AGLI STANZIAMENTI PER LE SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO, A QUELLE DI MATERIALE SIA GENERALI, SIA INERENTI AI SINGOLI ISTITUTI SCIENTIFICI, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.

IL BILANCIO PREVENTIVO DEVE AVERE FONDO DI RISERVA PER PROVVEDERE AI BISOGNI CHE POSSONO MANIFESTARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA SUL RENDICONTO CONSUNTIVO NEL MESE DI DICEMBRE.

LE AZIENDE AGRARIE, I LABORATORI DI CHIMICA AGRARIA E LE ALTRE AZIENDE ANNESSE AGLI ISTITUTI SUPERIORI HANNO GESTIONE DISTINTA DA QUELLA DELL'ISTITUTO.

IL RENDICONTO CONSUNTIVO E I CONTI DI TUTTE LE GESTIONI SPECIALI SONO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRETTAMENTE TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI, CHE LI GIUDICA CON GIURISDIZIONE CONTENZIOSA.

Art. 48

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUTO, DÀ ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, E PRENDE I PROVVEDIMENTI DI URGENZA RIFERENDONE AL CONSIGLIO STESSO PER LA RATIFICA NELLA PRIMA SUCCESSIVA ADUNANZA; VEGILA SUL FUNZIONAMENTO DELL'ECONOMATO E DELLA CASSA E DEGLI UFFICI, PER QUANTO CONCERNE I SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI.

Art. 51

CIASCUN DIRETTORE DI ISTITUTO SCIENTIFICO DISPONE LIBERAMENTE DEI FONDI ASSEGNAZI AL SUO ISTITUTO, CON L'OBBLIGO DI RENDERNE CONTO OGNI SEMESTRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 49

IL PRESIDENTE E I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI DELLE SPESE DELIBERATE ED ORDINATE IN ECCEDENZA AI FONDI DISPONIBILI E DEI DANNI ECONOMICI ARRECATI ALL'ISTITUTO A CAUSA DI INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI CARATTERE LEGISLATIVO O REGOLAMENTARE, PER DOLO O COLPA GRAVE.

TUTTAVIA, PER LE SPESE CHE IN UNA SOLA VOLTA ECCEDANO L. 10,000 O CHE ECCEDANO L. 5000 ANNUAE ED IMPEGNINO IL BILANCIO PER DUE O PIÙ ESERCIZI, È NECESSARIA LA PREVENTIVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI DELLE SPESE DISPOSTE IN ECCEDENZA AI FONDI ASSEGNAZI ANNO PER ANNO AL PROPRIO ISTITUTO.

Art. 50

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE SCIOLTO CON DECRETO REALE PER GRAVI MOTIVI O QUANDO, RICHIAMATO DAL MINISTRO ALL' OSSERVANZA DI OBBLIGHI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI CARATTERE LEGISLATIVO O REGOLAMENTARE, PERSISTA A VIOLARLI.

IN CASO DI SCIOLIMENTO, IL GOVERNO AMMINISTRATIVO È AFFIDATO AD UN COMMISSARIO STRAORDINARIO, LE CUI INDENNITÀ SONO POSTE A CARICO DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO.

Art. 52

I PAGAMENTI PER CONTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE E DEI SINGOLI ISTITUTI SCIENTIFICI, SONO EFFETTUATI DAL SEGRETARIO CAPO, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO DI NOTORIA SOLIDITÀ, IN BASE ALLA FATTURE O AL NULLA OSTA, VISTATI DAL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E DAI DIRETTORI DEI SINGOLI ISTITUTI SCIENTIFICI.

Art. 53

GLI ATTI E CONTRATTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA SONO SOTTOPOSTI, PER QUANTO CONCERNE LE TASSE DI REGISTRO E BOLLO, ALLE DISPOSIZIONI STABILITE PER GLI ATTI E CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

GLI ISTITUTI SUPERIORI SONO, INOLTRE, ESENTI DALLA TASSA DI MANOMORTA E DALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI CONTRIBUTI ED ASSEGNI DELLO STATO, DI ALTRI ENTI E DEI PRIVATI.

GLI ISTITUTI SUPERIORI AGRARI E DI MEDICINA VETERINARIA POSSONO RICHIEDERE PER LA TUTELA DEI LORO INTERESSI, E SEMPRECHÉ NON TRATTISI DI CONTESTAZIONE CON LO STATO, L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATURA ERARIALE.

POSSONO INOTRE GIOVARSI DELL'OPERA DEL GENIO CIVILE PER LAVORI EDILIZI DA ESEGUIRSI A CARICO DEL LORO BILANCIO.

Art. 54

TUTTI I CONTRATTI, I QUALI ECCEDANO IL VALORE DI L. 10,000 DEBBONO ESSERE PRECEDUTI DA GARA PUBBLICA O DA LICITAZIONE PRIVATA, SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL CONSIGLIO, TENUTO CONTO DELLA SPECIALITÀ DEL LAVORO O DELLA FORNITURA O DEI MOTIVI DI URGENZA O CONVENIENZA, PUÒ DELIBERARE DI PRESCINDERE DALLA GARA E RICORRERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA: TALI DELIBERAZIONI DEBBONO ESSERE MOTIVATE.

LE SPESE AD ECONOMIA SONO CONSENTITE FINO AL LIMITE DI L. 10,000, SECONDO NORME CHE SARANNO STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO.

Art. 56

I DIRETTORI HANNO IL DOVERE DI PROMUOVERE QUAISIASI FORMA DI INTERESSAMENTO E DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA DA PARTE DI ENTI O DI PRIVATI A FAVORE DELL'ISTITUTO CUI SONO RISPECTIVAMENTE PREPOSTI: IN PARTICOLARE INCOMBE LORO L'OBBLIGO DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI CONSORZI, ALLO SCOPO DI COORDINARE LE INIZIATIVE NEL MODO PIÙ UTILE ED EFFICACE AI FINI DEL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI.

CAPO IX. DEGLI STATUTI.

Art. 55

Art. 57

GLI STATUTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI AGRARIA E DI MEDICINA VETERINARIA, DA APPROVARSI GIUSTA L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 1,
SONO PROPOSTI DAL CONSIGLIO ACCADEMICO, UDITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. UGUALE PROCEDURA È SEGUITA PER LE MODIFICAZIONI DEGLI STATUTI STESSI.

Art. 59

GLI STATUTI E LE EVENTUALI LORO MODIFICAZIONI DEBBONO ESSERE PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

IL REGOLAMENTO GENERALE IN ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO SARÀ EMANATO UDITO IL CONSIGLIO PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

CAPO X. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 60

IL PRESENTE DECRETO ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 DICEMBRE 1924.

Art. 58

NESSUNO PUÒ ESSERE ASSUNTO AD UFFICIO DI QUALSIASI NATURA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI AGRARI O DI MEDICINA VETERINARIA, O CONSEGUIRVI L'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA, SE NON SIA CITTADINO ITALIANO O ITALINAO NON REGNICOLO, E SE NON ABBIA TENUTO SEMPRE REGOLARE CONDOTTA.

IN DEROGA ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PUÒ AFFIDARSI L'INSEGNAMENTO DI UNA DETERMINATA MATERIA A CHI NON SIA CITTADINO ITALIANO, QUANDO LA ISTITUZIONE DELL'INSEGNAMENTO STESSO SIA STATA DAL GOVERNO RITENUTA NECESSARIA PER ACCORDI SCRITTI O VERBALI DETERMINATI DA RAGIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE.

Art. 61

COL 30 NOVEMBRE 1924, CESSERANNO DALL'UFFICIO I DIRETTORI ED I VICE DIRETTORI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI AGRARIA E DI MEDICINA VETERINARIA.

CAPO XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ALL'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

Art. 64

Art. 62

GLI STATUTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI AGRARIA E DI MEDICINA VETERINARIA SONO PROVVISORIAMENTE APPROVATI PER L'ANNO ACCADEMICO 1924-25, CON ORDINANZA DEL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE, E SONO PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

ENTRO IL 1 OTTOBRE 1925 SI PROCEDERÀ ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI STATUTI, OSSERVANDO LE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 1, COMMA ULTIMO, E 57 DEL PRESENTE DECRETO.

GLI ISTITUTI DOVRANNO FAR PERVENIRE AL MINISTERO, NON OLTRE IL 30 APRILE 1925, LE PROPOSTE DI VARIAZIONI AI RISPECTIVI STATUTI. TRASCORSO TALE TERMINE SENZA CHE SIA STATA FATTA ALCUNA PROPOSTA, GLI STATUTI PROVVISORI VERRANNO APPROVATI IN MODO DEFINITIVO.

AGLI EFFETTI DELL'ART. 16 DEL PRESENTE DECRETO, COLORO CHE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO RIVESTANO LA QUALITÀ DI PROFESSORI STRAORDINARI STABILI, AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE, E COLORO CHE, ALLA STESSA DATA, ABBIANO COMPIUTO IL TRIENNIO DI STRAORDINARIO, SARANNO SENZ'ALTRO SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 3/A, E, IN CASO DI GIUDIZIO FAVOREVOLE, SARANNO CONFERMATI STABILI. RIMANGONO VALIDI GLI ATTI IN CORSO PER PROMOZIONI AD ORDINARI.

OVE IL GIUDIZIO SIA SFAVOREVOLE, POTRANNO ESSERE, SU CONFORME PARERE DELLA 1/A SEZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE, MANTENUTI IN SERVIZIO PER UN ALTRO BIENNIO AL TERMINE DEL QUALE SARANNO SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DI NUOVA COMMISSIONE. SE QUESTO SARÀ FAVOREVOLE, SARANNO CONFERMATI STABILI DAL 16 OTTOBRE 1926, ALTRIMENTI SRANNO DISPENSATI DAL SERVIZIO E AMMESSI A LIQUIDARE QUANTO POTRÀ LORO SPETTARE, IN BASE ALLE NORME VIGENTI SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

NEI RIGUARDI DEGLI ALTRI PROFESSORI STRAORDINARI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 16 A MANO A MANO CHE, POSTERIORMENTE AL 16 OTTOBRE 1924, COMPIRANNO TRE ANNI DI EFFETTIVO ED ININTERROTTO SERVIZIO.

Art. 63

GLI ATTUALI PROFESSORI _EMERITI E ONORARI_ E GLI ATTUALI DOTTORI AGGREGATI CONSERVERANNO TALI QUALIFICHE E LE PREROGATIVE AD ESSI RICONOSCIUTE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Art. 65

I PROFESSORI DI RUOLO CHE ATTUALMENTE CUMULANO CON QUELLO DI PROFESSORE ALTRO UFFICIO PREVISTO DALL'ART. 19, DOVRANNO ENTRO IL 30 GIUGNO 1925 OPTARE PER L'UNO O PER L'ALTRO DI ESSI.

NEL CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE DI OPZIONE, NEL TERMINE SOPRAINDICATO, SARÀ PROVVEDUTO DI AUTORITÀ E CON EFFETTO DAL 1 OTTOBRE 1925 AL COLLOCAMENTO A RIPOSO DALL'UFFICIO DI PROFESSORE.

Art. 67

IL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ISTITUTI CONSIDERATI DAL PRESENTE DECRETO SARÀ COSTITUITO:

- a) DAL CONTRIBUTO CORRISPOSTO NELL'ESERCIZIO 1923-924 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE SCUOLE SUPERIORI DI AGRICOLTURA DI MILANO E DI PORTICI E DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA, ED AZIENDE ANNESSE.
- b) DAL CONTRIBUTO DI L. 120,000, DA PRELEVARSI DALLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTALE DI STATO, PER L'ISTRUZIONE FORESTALE;
- c) DAL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE SCUOLE SUPERIORI AGRARIE DI BOLOGNA E DI PISA E DELLE REGIE SCUOLE SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA, DETERMINATO COME APPRESSO:

Art. 66

NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 31 OTTOBRE 1923, N. 2492, I PROFESSORI POTRANNO ESSERE TRASFERITI PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATERIA DI CUI SONO TITOLARI O DI ALTRA MATERIA, INDIPENDENTEMENTE DALL'OSSEVRANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1/A, 2/A E 3/A, ULTIMA PARTE, DELL'ART. 17, E, OVE IL MINISTRO LO RITENGA OPPORTUNO NELL'INTERESSE GENERALE DEGLI STUDI, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DA DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI ACCADEMICI.

COLORO CHE NON ACCETTERANNO IL TRASFERIMENTO SARANNO DISPENSATI DAL SERVIZIO E AMMESSI A LIQUIDARE QUANTO POTRÀ LORO SPETTARE IN BASE ALLE NORME VIGENTI SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

1/A DALLA SPESA PER GLI INCARICHI D'INSEGNAMENTO CONFERITI NELL'ANNO SCOLASTICO 1923-24. DETTA SPESA SARÀ CALCOLATA IN BASE ALLA RETRIBUZIONE MEDIA DI L. 5000 E ALL'INDENNITÀ CARO VIVERI MEDIA DI L. 2500 PER CIASCUN INCARICO; 2/A DALLE SPESE NORMALI RELATIVE AL MANTENIMENTO DEGLI ISTITUTI, SECONDO IL RIPARTO DELLE ORDINARIE ASSEGNAZIONI FATTO ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 1923, RIFERIBILI ALLE DOTAZIONI PER SPESE GENERALI DI COMBUSTIBILE E ALLE SOMME CONSOLIDATE IN SOSTITUZIONE DEI MAGGIORI PROVENTI DELLE TASSE. ALLA SOMMA COSÌ DETERMINATA PER OGNI ISTITUTO VERRÀ AGGIUNTO, PROPORZIONALMENTE ALLA SOMMA ATTRIBUITA A CIASCUNO DI ESSI, QUALE DOTAZIONE PER SPESE GENERALI, UNA QUOTA DELLA SOMMA ALLA DATA 1 LUGLIO 1923, DESTINATA DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER ASSEGNI SUPPLEMENTARI SUL FONDO ISCRITTO NELLA PARTE ORDINARIA DEL BILANCIO.

DALLA SOMMA RISULTANTE DAGLI ELEMENTI DI CUI AI NUMERI 1/A E 2/A VERRÀ DETRATTO IL PROVENTO DELLE TASSE DI IMMATRICOLAZIONE, E DI ISCRIZIONE, COMPUTATO IN BASE ALLA TABELLA A, E ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL'ANNO 1922-923, RIDOTTA DEL 20 PER CENTO.

CON UNA NUOVA CONVENZIONE TRA IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE E LA FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA, SARANNO FISSATI IL CONTRIBUTO DI QUESTA NEL MANTENIMENTO DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO DI PERUGIA ED I RAPPORTI CHE DEBBONO

INTERCEDERE FRA QUESTO E LA FONDAZIONE.

Art. 68

Allegato

Annesso A

TABELLA A. TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE PER I
REGI ISTITUTI SUPERIORI DI AGRARIA E DI MEDICINA
VETERINARIA

IL MINISTRO PER LE FINANZE È AUTORIZZATO AD
APPORTARE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
NAZIONALE PER L'ESERCIZIO 1924-925, LE VARIAZIONI
NECESSARIE IN DIPENDENZA DEL PRESENTE DECRETO.

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL
SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI
DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE
SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE. L. 300

TASSA ANNUALE D'ISCRIZIONE. L. 350

TASSA DI LAUREA. L. 300

SOPRATASSA ANNUALE PER ESAMI DI PROFITTO. L. 150

SOPRATASSA PER ESAMI DI LAUREA. L. 75

DATO A ROMA, ADDÌ 30 NOVEMBRE 1924
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI -NAVA - A. DÈ STEFANI -
OVIGLIO.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO.
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 12 GENNAIO
1925.
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 232, FOGLIO 64. -GRANATA.

Annesso B
TABELLA B. DIRITTI DI SEGRETERIA.

PER OGNI CERTIFICATO, COPIA O ESTRATTO DI ATTI O
REGISTRI. L. 3

PER RILASCIO DI LAUREE. L. 3.50

NOTE.

NON È COMPRESO IL COSTO DELLA CARTA BOLLATA E
DELLA CORRISPONDENTE MARCA.

GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PRESSO I QUALI LE
LAUREE E DIPLOMI VENGONO LASCIATI IN TAVOLE IN
PERGAMENA NE DEVONO
VERSARE SEPARATAMENTE IL COSTO.

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

NAVA.